PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI ZAFFERANA ETNEA ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CALAMITA' NATURALI

# Art. 5

Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sono estese agli alloggi prefabbricati monoblocco ed alle roulottes acquistate con le disponibilita' del fondo per la protezione civile per le esigenze derivate dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. I beni di cui al precedente comma 1, nonche' quelli di cui al terzo comma dell'articolo 2 del citato decreto-legge, restano a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile che puo' utilizzarli anche per fini di pubblica utilita' non necessariamente connessi alle emergenze. Le spese per la realizzazione ed il funzionamento dei centri nei quali sono conservati i beni mobili acquistati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, nonche' le spese per la loro manutenzione, sono a carico del fondo per la protezione civile. Per assicurare il funzionamento dei centri operativi regionali e provinciali della protezione civile, ai quali saranno assegnati gli ufficiali di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, il Ministro per il coordinamento della protezione civile e' autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad avvalersi di personale ausiliario, d'ordine e di concetto, nel numero di centosessanta unita' da convenzionare a tempo determinato. Il relativo onere e' posto a carico del fondo per la protezione civile. La disposizione di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si applica anche al personale operaio del Ministero dell'interno in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e presso le prefetture.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1985, non più in vigore dal 3 aprile 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamita' naturali |
| Estremi | Decreto-legge 1 febbraio 1985, n. 9 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 1985 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-favore-della-popolazione-di-zafferana-etnea-ed-altre/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it